

LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 05/05/2010

Modifiche ed integrazioni all'art. 4 (Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, rinnovi e/o adeguamenti impianti esistenti) della L.R. 9 agosto 2006, n. 27, recante: Disposizioni in materia ambientale.

BURA N.31 DEL 14/05/2010

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Integrazione all'Art. 4 della L.R. 27/2006)

1. Al comma 1 dell'art. 4 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27, dopo le parole "(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)" sono inserite le seguenti "ai fini della costruzione e dell'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi anche ai sensi della L.R. 20 settembre 1988, n. 83".

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.